



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Vicepresidente
Assessore all'urbanistica, fonti energetiche
e riforme istituzionali

Via Torre Verde, 27 - 38100 Trento
Tel. 0461495430 - Fax 0461495435
e-mail: ass.urbanistica@provincia.tn.it

Trento, **05.12.2002**

Prot. n. **2450** /2002-Segr.

Ai COMUNI
LO RO S E D I

AGLI UFFICI COMPENSORIALI
PER LA TUTELA
PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
LO RO S E D I

AL COMPENSORI
LO RO S E D I

AI CONSORZIO DEI
COMUNI TARENTINI s.c.a.r.l.
Via Torre Verde, 21
TRENTO

Alla R.U.C.-Rappresentanza
Unitaria dei Comuni
Via Torre Verde, 21
TRENTO

All'ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
Galleria dei Legionari, 4
TRENTO

All'ORDINE DEGLI INGEGNERI
Piazza S.Maria Maggiore, 23
TRENTO

All'ISTITUTO NAZIONALE
DI URBANISTICA
Via Oss Mazzurana, 54
TRENTO

OGGETTO: **CIRCOLARE**: L.P. n. 22/91 e s.m.: art. 19: Piano regolatore generale.
Elementi.

La presente circolare intende fornire una prima serie di indicazioni tecniche e operative, finalizzate alla semplificazione del procedimento di controllo degli atti di pianificazione territoriale e, al tempo stesso, alla riduzione dei termini di esame attraverso un processo di progressiva standardizzazione degli atti medesimi.

L'art. 19 della legge urbanistica provinciale precisa gli elementi che costituiscono il piano regolatore o le sue varianti, al fine di illustrare i contenuti e di precisare le scelte compiute. Tale disposto normativo, chiarito anche attraverso il documento "Il piano regolatore generale: elementi e criteri generali per l'informatizzazione", edito dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio nel 1994, ha assunto l'obiettivo di orientare la redazione dei piani regolatori in funzione di un coerente rapporto con la struttura e le indicazioni del piano urbanistico provinciale nonché di assicurare la sistematicità dei dati ai fini dell'aggiornamento del Sistema informativo territoriale.

Lo stato della pianificazione comunale nella provincia di Trento mostra come nella maggior parte dei casi i Comuni siano oggi dotati di un piano regolatore generale redatto secondo i contenuti dell'art. 18 della L.P. n. 22/91 o comunque adeguato al PUP. Iniziata la fase delle varianti, generali o puntuali, agli strumenti urbanistici in vigore, e quindi nel complesso moltiplicato il numero di pratiche urbanistiche relative a uno stesso territorio comunale, si rende ora necessario richiedere una più precisa illustrazione delle nuove scelte urbanistiche adottate, al fine di garantire la rapidità del procedimento di approvazione dei piani o delle varianti stesse assieme alla certezza del metodo.

Rispetto ai contenuti vincolanti o orientativi dei tre sistemi (ambientale, insediativo e infrastrutturale) che compongono il piano urbanistico provinciale si chiede pertanto che, nel caso di **piani regolatori generali redatti ai sensi dell'art. 18 della L.P. n. 22/91** o di **variante generale** allo strumento urbanistico vigente, sia allegata:

- 1) una cartografia di raffronto che evidenzi le eventuali precisazioni rispetto ai vincoli del sistema ambientale del PUP, con particolare riferimento al perimetro delle aree di tutela ambientale; vanno inoltre illustrate le differenze rispetto all'uso del suolo indicato dal piano urbanistico provinciale per il territorio aperto (aree agricole primarie, bosco, pascolo, improduttivo) nonché quelle rispetto alle destinazioni funzionali di interesse provinciale (zone produttive, zone per attrezzature pubbliche) e infine le differenze rispetto alle previsioni infrastrutturali definite dal PUP;
- 2) un documento di verifica (relazione illustrativa) relativo a:
 - il dimensionamento residenziale del piano da condurre sia sulle nuove previsioni insediative, attraverso la numerazione delle singole aree introdotte nel piano e il relativo calcolo volumetrico, sia sulla capacità edificatoria proposta nel complesso dal piano regolatore, derivante dalle nuove scelte insediative e dalle aree già previste dal piano e ancora disponibili per l'edificazione;
 - le opere di urbanizzazione primaria e secondaria già realizzate e l'indicazione di quelle previste e, in particolare, lo stato dei servizi di igiene ambientale (acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, cimiteri).

Nel caso di **variante redatta ai sensi dell'art. 42 della L.P. n. 22/91**, relativa alla modifica di singole previsioni che interessano il territorio comunale, si chiede di allegare

- una cartografia di raffronto che individui chiaramente tutte le modifiche introdotte nel piano, rinviando alla relativa descrizione all'interno della relazione illustrativa; la stessa cartografia deve inoltre precisare se le modifiche adottate incidono sui vincoli o sui contenuti del piano urbanistico provinciale come sopra descritto;
- il documento di verifica del dimensionamento residenziale se la variante introduce nuove possibilità edificatorie nel territorio comunale.

In attesa delle nuove determinazioni contenute nella Variante 2000 al PUP, appare inoltre opportuno ricordare che nel caso di adozione di un piano regolatore generale o di sua variante generale il nuovo strumento urbanistico deve comprendere una perizia geologica con allegata una carta della pericolosità geologica redatta secondo i criteri fissati dal Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento attraverso la carta di sintesi geologica allegata alla Variante al PUP 2000. Per i Comuni che ricadono in area a controllo sismico la perizia geologica dovrà in particolare contenere uno studio di microzonizzazione sismica. Qualora la variante abbia una valenza minima rispetto allo strumento urbanistico vigente e comunque interessi aree geologicamente sicure può essere allegata la carta di sintesi della Variante al PUP che va richiesta direttamente al Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento.

Si fa presente che la mancanza dei sopraindicati elementi negli atti del piano o della variante adottata comporterà la sospensione del procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico.

Si coglie infine l'occasione per ricordare come, ai sensi dell'art. 28 della legge urbanistica i piani regolatori generali e le relative varianti debbono essere compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione ai sensi della L. 833/1978.

Per facilitare l'analisi degli aspetti di compatibilità predetti si segnala l'opportunità che già in sede di stesura del piano regolatore generale si prendano opportuni contatti con la competente UNITA' OPERATIVA DI PREVENZIONE AMBIENTALE presso l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE che ha espresso la propria disponibilità a collaborare già in sede preliminare.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

- Roberto Pinter -